

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

A.F.A.S.

Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia

Via Fabio Filzi 16/i Perugia

Rep. n. ...

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA QUOTIDIANA ALLE FARMACIE DELL'AZIENDA A.F.A.S. –
DEL COMUNE DI PERUGIA DI SPECIALITA' MEDICINALI, S.O.P.,
O.T.C., VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI
STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R. 309/90 E ALLA LEGGE 49/2006
PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER
PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI.**

DURATA 36 MESI

Lotto 1 CIG: 8663660666

Tra

A.F.A.S. Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia (C.F. 02184880546),
in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante *pro tempore* Dr.
Raimondo Cerquiglini, nato a Perugia (PG) il 30 settembre 1959, C.F.
CRQRND59P30G478I, di seguito denominata "A.F.A.S." o "Committente",

e

Alliance Heathcare Italia Distribuzione S.p.A., in persona del Legale
rappresentante *pro tempore* Sig. Rivara Antonino, nato a Chiavari (GE) il 12
maggio 1956, C.F. RVRNNN56E12C621G, elettivamente domiciliato per per

carica presso la sede legale della Società in Genova, Via Cesarea n.11/10 – CAP16121, avente Codice Fiscale 00432760585, P.IVA 00890881006, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 416290, in seguito denominata "Operatore" o "Appaltatore".

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.F.A.S. n. 50 del 28 ottobre 2020 è stato autorizzato l'affidamento in oggetto

- con il suddetto provvedimento, si procedeva alla indizione della gara mediante procedura aperta (ex artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016) da esperirsi in modalità telematica attraverso la piattaforma "Tuttogare", per l'affidamento della fornitura in oggetto specificata, distinta in n. 2 lotti;

- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di A.F.A.S. n. 19 del 31 marzo 2021 sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara e disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di A.F.A.S. n. 24 del 05 maggio 2021 si disponeva l'ammissione alla procedura di gara dei seguenti operatori economici: Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A. – Comifar Distribuzione S.p.A. – V.I.M. G. OTTAVIANI S.p.A.;

- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di A.F.A.S. n. 26 del 28 maggio 2021, si disponeva l'aggiudicazione della FORNITURA QUOTIDIANA ALLE FARMACIE DELL'AZIENDA A.F.A.S. – DEL COMUNE DI PERUGIA DI SPECIALITA' MEDICINALI, S.O.P., O.T.C., VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R.

309/90 E ALLA LEGGE 49/2006 PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI

DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI,

P.M.C. E COSMETICI. DURATA 36 MESI relativa al Lotto 1 CIG: 8663660666

alla società Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A. per un valore stimato

di € 20.161.417,713

(ventimilionicentosessantunomilaquattrocentodiciassette/713), iva esclusa;

- del predetto Provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 26 del

28 maggio 2021 è stata disposta la pubblicazione nei modi e nelle forme

previste dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché effettuate

le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla data

odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo 32, comma 9,

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- con successivo provvedimento n. 49 del 10/10/2023 si dava atto

dell'avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso in capo alla società

aggiudicataria dei requisiti auto dichiarati in sede di gara;

- è stata altresì acquisita l'informativa antimafia

PR GEUTG Ingresso 0058129 20230823.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite e domiciliate, riconosciuta e

ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del

presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

Il Committente concede ed affida all'operatore economico Alliance Healthcare

Italia Distribuzione S.p.A., di seguito denominato "Operatore economico" che

a mezzo del legale rappresentante *pro tempore* accetta, dichiarando di darvi

piena ed esatta esecuzione, l'appalto della **FORNITURA QUOTIDIANA ALLE FARMACIE DELL'AZIENDA A.F.A.S. – DEL COMUNE DI PERUGIA DI SPECIALITA' MEDICINALI, S.O.P., O.T.C., VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R. 309/90 E ALLA LEGGE 49/2006 PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI. DURATA 36 MESI relativo al**

Lotto 1 CIG: 8663660666 al prezzo complessivo presunto di € 20.161.417,713

(ventimilionicentosessantunomilaquattrocentodiciassette/713), iva esclusa, offrendo lo sconto medio ponderato del 35,103% (trentacinque,103%).

L'operatore economico si obbliga ad effettuare la fornitura in oggetto sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto che in questa sede si intende integralmente richiamato, ed alle altre condizioni di seguito concordate.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto avrà durata di tre (3) anni a partire dall'aggiudicazione e cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta e comunque dal 01/11/2021, data di inizio della fornitura.

Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 11, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 50, ovvero la facoltà per il Committente di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ART. 3 CORRISPETTIVO E TRACCIABILITÀ

Ai fini fiscali il valore contrattuale presunto per la durata di mesi 36 è di € 20.161.417,713(ventimilionicentosessantunomilaquattrocentodiciassette/713)

IVA esclusa. Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. Pertanto, la predetta spesa non impegna A.F.A.S. in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore. Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti. L'importo del contratto potrà essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta fornitrice possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.

La fornitura si intende confermata nel caso in cui il numero delle Farmacie esistenti gestite venga ampliato o diminuito. L'importo di aggiudicazione che, come detto, è da considerarsi indicativo, verrà, in tale ipotesi, adeguato al numero delle Farmacie gestite proporzionalmente al fatturato. Trova applicazione l'art. 106 del codice.

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'Ente fornitore per il pieno e perfetto adempimento della fornitura è determinato dai quantitativi delle specialità medicinali, S.O.P., O.T.C., veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al d.p.r. 309/90 e alla legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici che di volta in volta saranno richiesti dal direttore tecnico della Farmacia e dai seguenti sconti da applicare sul prezzo al pubblico al netto di Iva:

		Peso	Sconto Offerto
		ponderato	in cifre ed in lettere
		(%)	
	Specialità su ricetta fascia		32,854%
1	A / C	55,77 %	(trentadue,854%)
	Generici equivalenti fascia		38,350%
2	A e genericabili	3,72 %	(trentotto,350%)
	Generici equivalenti fascia		75,004%
3	C e genericabili	0,86 %	(settantacinque,004%)
			34,004%
4	Specialità veterinarie	2,53 %	(trentaquattro,004%)
			35,004%
5	Specialità omeopatiche	1,05 %	(trentacinque,004%)
			35,004%
6	C – SOP	1,92 %	(trentacinque,004%)
			40,004%
7	OTC	1,96 %	(quaranta,004%)
			33,004%
8	Cosmetici	3,42 %	(trentatre,004%)
			33,004%
9	Dietetici	7,39 %	(trentatre,004%)
			48,004%
10	Galenici	0,42 %	(quarantotto,004%)
11	Prodotti erboristici e	0,21 %	40,104%

	fitoterapici		(quaranta,104%)
			34,004%
12	Parafarmaci**	12,75 %	(trentaquattro,004%)
	Dispositivi medici		
	(prodotti sanitari, medicazione, prodotti incontinenza)		51,004%
13		6,84 %	(cinquantuno,004%)
	Prodotti puericultura ed infanzia		
14		1,16 %	30,104% (trenta,104%)
		100,00	

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del codice e s.m.i. il corrispettivo d'appalto a decorrere dal secondo anno di affidamento è soggetto a revisione annuale.

Il pagamento delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 120 (centoventi) giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture, facendo fede la data di protocollazione in entrata dei documenti.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, indicando nelle fatture il numero CIG e il periodo di riferimento.

L'Appaltatore si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (*subappaltatore/subcontraente*) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4 GARANZIE

È stata costituita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di € 2.606.049,70 (Euro duemilioneisecentoseimilaquarantanove,70), con l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente mediante polizza fideiussoria della AXA Assicurazioni S.p.A. n. 407133835 in data 11/06/2021, relativo al lotto 1 di € 13.084.155,20 (Euro tredicimilionioctantaquattromilacentocinquantacinque,20) per l'adempimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

L'Ente Committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, il Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito, *ex art. 1382 c.c.*

ART. 6 CONTROLLI E PENALI

La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dai Direttori delle Farmacie e dal Direttore Generale.

Resta inteso che ogni eventuale inadempienza sarà segnalata a mezzo di nota scritta indirizzata al fornitore, il quale dovrà, senza ingiustificato ritardo, provvedere all'adempimento di quanto richiesto. La ditta fornitrice, nell'esecuzione delle forniture previste dal Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le Farmacie potranno approvvigionarsi, a loro insindacabile giudizio, presso altra ditta presente sul mercato.

In particolare, saranno applicate le seguenti penali:

- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore a un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, A.F.A.S. potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di Euro 100,00;
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 300,00.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte dei Direttori delle singole farmacie. Decorso 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, le penalità si intendono accettate. Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate dalle singole farmacie. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, A.F.A.S., avrà diritto al rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti maggiorato del 20%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione.

A.F.A.S. si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto, qualora il superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti "mancanti" comporti danni economici o difficoltà organizzative. In questo caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata prosecuzione della

fornitura.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:

- consegna di medicinali scaduti e/o contraffatti;
- la mancata effettuazione delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto parte integrante del presente contratto e in base al quale fu indetta la gara;
- ripetuti ritardi nella consegna;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per A.F.A.S.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, notificate tramite raccomandata A.R., per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alle Farmacie e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, A.F.A.S. potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 del c.c.

In caso di inadempienza della ditta fornitrice, A.F.A.S. si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto secondo le modalità di cui ai periodi successivi.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, A.F.A.S. avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per

consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art.

10 che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.

ART. 7 RISOLUZIONE

Oltre a quanto innanzi stabilito, costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro.

È causa di risoluzione espressa il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010.

ART. 8 CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, vantati nei confronti dell'Ente Committente a titolo di corrispettivo può essere effettuata dall'operatore economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla sezione di protezione civile regionale mediante PEC.

La cessione del credito da corrispettivo di fornitura è efficace ed opponibile all'Ente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro il termine di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 mediante PEC.

In ogni caso, L'ente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. 9 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO e OBBLIGHI VERSO I LAVORATORI

L'Appaltatore è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di legge, impegnandosi a ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria.

Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e, comunque, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, l' Appaltatore venisse denunciato dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento verrà sospeso. Le somme trattenute saranno corrisposte all' Appaltatore soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia, né l' Appaltatore potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro l' Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto: il nominativo del proprio responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione; il nominativo del medico competente; i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività svolte nei locali oggetto del presente appalto.

ART. 10 SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario non è autorizzato al subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice anche in virtù del fatto che Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A. ha espressamente dichiarato nel DGUE che non intende subappaltare parti del contratto a terzi.

ART. 11 RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni tecniche e/o commerciali relative al servizio di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'esecuzione dell'appalto.

L' Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Ente, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

L'Ente Committente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016 informa l' Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme in materia di trattamento dei dati.

ART. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al presente contratto devono avvenire solo in forma scritta e con

atto aggiuntivo al presente contratto. Per le comunicazioni le Parti accettano espressamente le modalità di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: afas@pec.it per A.Fa.S. e ahid@legalmail.it per Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale.

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Perugia.

ART. 14 SPESE

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'Appaltatore deve rimborsare al Committente le spese in misura proporzionale al lotto aggiudicato per la pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa. In mancanza, il Committente recupererà tali spese in fase di pagamento della prima fattura.

ART. 15 NORME DI CHIUSURA E FIRME

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto (allegato al presente contratto), all'offerta e alla documentazione depositata agli atti dell'Ente Committente, che l'operatore economico dichiara di conoscere e che qui si intende come integralmente

riportata, e al Decreto Legislativo n. 50/2016.

L'Appaltatore, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e suoi aggiornamenti, pubblicato nel sito dell'Amministrazione nella sez. "Amministrazione Trasparente".

Il presente contratto viene firmato in modalità elettronica con apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005 e ss.mm.ii.

APPALTATORE: Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A. – Codice Fiscale: 00432760585.

Certificatore firma digitale: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Validità firma digitale dal 04/08/2022 al 04/08/2025 Firma digitale n.: 1673604

ENTE COMMITTENTE: A.Fa.S. Perugia Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia – Codice Fiscale: 02184880546.

Certificatore firma digitale: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Validità
firma digitale dal 01/12/2023 al 01/12/2026 Firma digitale n.: 1666793